



CONFINDUSTRIA

**L'attribuzione della
caratteristica di pericolo HP14
(Ecotossico) ai rifiuti**

Marzo 2018

1. L'evoluzione della normativa

Il **Regolamento UE 1357/2014**, che definisce le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e **che si applica a partire dal 1 giugno 2015**:

- al considerando 7 afferma che:
«Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio preliminare»;
- alla voce HP 14, la nota a piè di pagina chiarisce che:
*«**l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio**».*

In Italia, il **D.L. n. 78 del 2015**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015, all'art. 7, comma 9-ter ha stabilito che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (**HP14**) **si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7**.

L'**accordo ADR**, che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada, **si basa sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele definite dal Regolamento (CE) 1272/2008 – cosiddetto “Regolamento CLP”** (*classification, labeling and packaging*), che viene periodicamente aggiornato sulla base della continua valutazione e rivisitazione delle sostanze e delle miscele in ambito UE.

Le modifiche delle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele possono quindi incidere anche sulle modalità di trasporto delle merci contenenti tali sostanze, secondo l'accordo ADR.

Una delle **modifiche del Regolamento CLP**, introdotta con il **Regolamento UE 2016/1179**, ha interessato la modalità di classificazione di alcuni composti (Tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP), introducendo per la tossicità acuta per l'ambiente acquatico il fattore moltiplicativo $M=100$.

Ciò ha comportato che **a partire dal 1 marzo 2018**, data dalla quale si applica la modifica al Regolamento CLP, anche **i rifiuti contenenti i composti di cui al sopra citato Regolamento 2016/1179, applicando le modalità dell'accordo ADR, possono diventare pericolosi per ecotossicità.**

In proposito, si segnala che la Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 00003222 del 28 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

2. Cosa succede dal 5 luglio 2018

Il **Regolamento (UE) 2017/997 definisce i criteri comunitari per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14**, superando in tal modo le disposizioni contenute al Regolamento UE 1357/2014.

Il Regolamento, che è in vigore dal 5 luglio 2017 e **si applica dal 5 luglio 2018, prevede l'applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall'accordo ADR.**

In base al nuovo Regolamento, la caratteristica di pericolo HP14 si applica ai rifiuti che:

- a) contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strato di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.); e/o
- b) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1%; e/o
- c) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di:
 - 0,1% per sostanze H410
 - 1% per sostanze H411 e H412

ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411; e/o

d) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di:

- 0,1% per sostanze H410
- 1% per sostanze H411, H412 e H413.

L'applicazione del Regolamento 2017/997 può comportare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi, anche a valle delle modifiche in vigore dal 1 marzo, non lo siano più e viceversa.

Si possono verificare le seguenti diverse condizioni:

- 1) Rifiuto ecotossico secondo l'ADR che rimane ecotossico anche secondo il Regolamento 997/2017;
- 2) Rifiuto ecotossico secondo l'ADR che non è (più) ecotossico secondo il Regolamento 997/2017;
- 3) Rifiuto non ecotossico secondo l'ADR che rimane non ecotossico anche secondo il regolamento 997/2017;
- 4) Rifiuto non ecotossico secondo l'ADR che acquisisce la caratteristica di ecotossico secondo il regolamento 997/2017.

Inoltre, in funzione dell'applicazione dal 1° marzo 2018 dell'aggiornamento del CLP, si possono verificare anche le seguenti ulteriori situazioni:

- 5) Rifiuto non ecotossico secondo l'ADR fino al 28 febbraio 2018, diventato eco tossico per effetto delle modifiche al CLP dal 1 marzo 2018 che rimane ecotossico anche secondo il regolamento 997/2017;
- 6) Rifiuto non ecotossico secondo l'ADR fino al 28 febbraio 2018, diventato eco tossico per effetto delle modifiche al CLP dal 1 marzo 2018 che non è più ecotossico secondo il regolamento 997/2017.

3. Cosa fare per prepararsi al 5 luglio 2018

I produttori e detentori di rifiuti dovranno rivalutare le classificazioni oggi attribuite ai propri rifiuti alla luce delle modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 definite con il Regolamento UE 997/2017.

Dovranno quindi:

- verificare se nei rifiuti vi sono composti pericolosi cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412 e H413;
- ricalcolare, sulla base delle metodiche indicate dal Regolamento UE 997/2017, le concentrazioni dei composti ecotossici nei rifiuti;
- riclassificare i rifiuti nei seguenti casi:
 - 1) se il rifiuto era ecotossico secondo ADR e non lo è più secondo il Regolamento 997/2017:
 - a) in caso di codice CER “a specchio”: dal 5 luglio 2018 si attribuirà il codice non pericoloso (se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo secondo il Regolamento 1357/2014);
 - b) in caso di codice CER pericoloso “assoluto”: dal 5 luglio 2018 non si attribuirà più la caratteristica di pericolo HP14 e si individuerà un pertinente codice CER non pericoloso (solo se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo secondo il Regolamento 1357/2014);
 - 2) se il rifiuto era non ecotossico secondo ADR e lo diventa secondo il Regolamento 997/2017:
 - a) in caso di codice CER “a specchio” non pericoloso: dal 5 di luglio 2018 si attribuirà il codice CER pericoloso e la caratteristica di pericolo HP14 ;
 - b) in caso di codice CER “a specchio” pericoloso per altre caratteristiche di pericolo: dal 5 luglio 2018 si attribuirà anche la caratteristica di pericolo HP14;
 - c) in caso di codice CER pericoloso “assoluto”: dal 5 luglio 2018 si attribuirà la caratteristica di pericolo HP14;
 - 3) se il rifiuto era ecotossico secondo ADR e rimane ecotossico secondo il regolamento 997/2017: nulla cambia e al rifiuto rimane attribuita la caratteristica di pericolo HP14.

NOTA BENE: per la riclassificazione rimane ferma la possibilità di effettuare le prove (test di ecotossicità) il cui esito comunque prevale su qualunque sia il risultato delle analisi di laboratorio ed a prescindere dalla norma “pro tempo” applicabile (ADR o regolamento 997/2017).

4. Registri di carico e scarico (art. 190 D.Lgs. n. 152 del 2006)

Per effetto delle nuove regole di classificazione, i produttori e detentori di rifiuti si potranno trovare con rifiuti presi in carico prima del 5 luglio 2018, e ancora non scaricati (giacenze), con un certo codice e classificazione, da dover movimentare a partire dal 5 luglio 2018 con diverso codice o anche solo con la nuova caratteristica di pericolo HP14.

Allo scopo di dare evidenza della corretta gestione dei rifiuti prodotti o detenuti prima del 5 luglio 2018, si ritiene opportuno suggerire le seguenti modalità di tenuta delle scritture amministrative previste dalla parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006 per i rifiuti presi in carico nel registro di carico e scarico prima del 5 luglio 2018:

- per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “*assoluto*” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 anche la caratteristica HP14, oltre ai codici HP di pericolosità già attribuiti e inseriti nel campo “*caratteristiche di pericolo*”, è opportuno riportare in annotazione nei movimenti di carico (che costituiscono la giacenza) anche la caratteristica HP14 attribuita secondo il Regolamento 997/2017;
- per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “*a specchio*” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 anche la caratteristica HP14, oltre ai codici HP di pericolosità già attribuiti e inseriti nel campo “*caratteristiche di pericolo*”, è opportuno riportare in annotazione nei movimenti di carico (che costituiscono la giacenza) anche la caratteristica HP14 attribuita secondo il Regolamento 997/2017;
- per i rifiuti identificati con codice CER non pericoloso “*a specchio*” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 la caratteristica di pericolo HP14, diventando quindi pericolosi, in annotazione (sempre nelle prese in carico che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) andrà indicato il codice CER pericoloso corrispondente e la caratteristica di pericolo HP. In questo caso, l'avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dal 5 luglio 2018 dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l'identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l'effettuazione del movimento di scarico;
- per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “*a specchio*” che, con le nuove modalità di classificazione, diventano non pericolosi, in annotazione (sempre nelle prese in carico che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) andrà indicato il

codice CER non pericoloso corrispondente. In questo caso, l'avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dopo il 5 luglio 2018 dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l'identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l'effettuazione del movimento di scarico.

Nota di approfondimento - La rilevanza del fattore M nella valutazione della HP14

L'Ordine dei Chimici, con propria nota del 28 febbraio, ha tenuto a sottolineare, che il Regolamento CLP, contenente, tra le altre cose, l'elenco delle sostanze che rendono sostanze e miscele come pericolose (art. 1, c.3), esclude dal campo della sua applicazione i rifiuti.

Allo stesso tempo, l'art.2 punto 34) del Regolamento, nella definizione del fattore M, chiarisce che esso deve essere applicato solamente per la valutazione della pericolosità per l'ambiente acquatico, tossicità acuta 1 (acute tox 1) o tossicità cronica 1¹.

Tutto ciò premesso, si vuol richiamare l'attenzione sulla diversa classificazione di un rifiuto contenente ossido di rame, con una concentrazione in peso nel rifiuto pari a 2600 mg/kg secondo i due Regolamenti 1179/2016 e 997/2017.

a) Valutazione ai sensi del Reg. 1272/2008 (come modificato dal Reg. 1179/2016) tab.3.1 allegato VI parte 3

Il rifiuto contiene Ossido di rame, con codice di classe e codice di indicazione di pericolo:

- Aquatic Acute 1
- Aquatic Chronic 1
- Fattore moltiplicativo : $M=100$

Tab. 4.1.1 ("Classificazione di una miscela in funzione del pericolo di tossicità acuta, per somma dei componenti classificati") Acuto 1 X M > 25 % (250.000)

$2600 \times 100 = 260.000 > 25\%$ pertanto il rifiuto deve essere classificato HP14 acuto 1

Tab. 4.1.2. ("Classificazione di una miscela in funzione del pericolo di tossicità cronica a lungo termine, per somma dei componenti classificati"), Cronico 1 X M > 25%

- $2600 \times 100 = 260.000 > 25$: pertanto il rifiuto deve essere classificato HP14 cronico 1

Ai sensi del D.Lgs. n. 105 del 2015 (cd. Seveso III) questo rifiuto dovrà essere classificato nella sezione E come E1 con valore di soglia inferiore di 100 tonnellate e rientra nel calcolo delle sostanze che determinano l'assoggettabilità alla notifica di incidente rilevante, con tutte le problematiche che comporta per un'azienda.

b) Valutazione ai sensi del Reg. 997/2017

$M=1$ in quanto non più presente nella valutazione della pericolosità HP14

Tab. 4.1.1 Acuto 1 X M > 25 % (250.000)

- $2600 \times 1 = 2600 < 25\%$ pertanto il rifiuto non risulta pericoloso come acuto 1

Tab. 4.1.2 Cronico 1 X M > 25% = Cronico 1

- $2600 \times 1 = 2600 < 25\%$ pertanto il rifiuto non risulta pericoloso come Cronico 1
- $1 \times 10 \times \text{Cronico 1} + \text{Cronico 2} > 25\% = \text{Cronico 2}$
- $1 \times 10 \times 2600 + 0 < 25\%$ pertanto il rifiuto non risulta pericoloso come Cronico 2
- $1 \times 100 \times \text{Cronico 1} + 1 \times 10 \times \text{Cronico 2} + \text{Cronico 3} > 25\% = \text{Cronico 3}$
- $1 \times 100 \times 2600 + 0 + 0 > 25\%$ pertanto il rifiuto risulta pericoloso HP14 Cronico 3, ma non viaggia in ADR.

¹ "fattore M: fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica categoria 1, ed è utilizzato per ottenere, mediante il metodo della somma, la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente".

Allegato 1

Quadro riepilogativo della normativa comunitaria di riferimento ai fini della attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14

NORMATIVA UE	
<p style="text-align: center;">RIFIUTI</p> <p>Dal 1 giugno 2015 (Reg. 1357/2014)</p> <p>fino al 4 luglio 2018</p>	<p style="text-align: center;">Direttiva 98/2008 Allegato III Caratteristiche di pericolo per i rifiuti</p> <p>HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.</p> <p><i>Nota</i> L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.</p> <p>⇒ <i>Il Reg. 1357/2014 sostituisce l'allegato III della Dir. 98/2008, e si applica dal 1 giugno 2015. Il Reg. 1272/2008/Ce ha abrogato per intero la Dir. 67/548/Cee, compreso quindi il suo allegato VI. Tuttavia, sulla base di alcune pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si può considerare di natura statica il rinvio alla Dir. 67/548/Cee (seppure abrogata), e pertanto ancora vigente ai fini dell'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14.</i></p>
<p style="text-align: center;">RIFIUTI</p> <p>Dal 5 luglio 2018 (Reg. 2017/997)</p>	<p style="text-align: center;">Direttiva 98/2008 Allegato III Caratteristiche di pericolo per i rifiuti</p> <p>HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> — I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1%. [c(H420) ≥ 0,1 %] — I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al

regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1%.

$$[\Sigma c (H400) \geq 25 \%]$$

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1%.

$$[100 \times \Sigma c (H410) + 10 \times \Sigma c (H411) + \Sigma c (H412) \geq 25 \%]$$

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1%.

$$[\Sigma c H410 + \Sigma c H411 + \Sigma c H412 + \Sigma c H413 \geq 25 \%]$$

dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⇒ Dal 5 luglio 2018, il Reg. 997/2017 modifica l'allegato III della Dir. 98/2008 (come modificato dal Reg. 1357/2014), per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico".

(5) With regard to the copper substances, the environmental classification recommended in the RAC opinions of 4 December 2014 should be included in Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 since sufficient scientific evidence is available justifying this new classification. However, the proposed **M-factors for long-term aquatic hazard** should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission.

(5) Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti **fattori-M** non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.

**MISCELE e
SOSTANZE**

**Dal 1 marzo 2018
(Reg. 2016/1179)**

Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
029-002-00-X	ossido di dirame ossido di rame (II)	215-270-7	1317-39-1	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H318 H400 H410	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H332 H302 H318 H410		M = 100»	
029-016-00-6	ossido di rame (II)	215-269-1	1317-38-0	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 100»	

- ⇒ *L'allegato VI, parte 3, del Reg. 1272/2008/Ce (Reg. CLP) conteneva due elenchi di sostanze: tab. 3.1 (sostanze pericolose classificate sulla base dei criteri del Reg. CLP), e tab. 3.2 (sostanze pericolose classificate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della Dir. 67/548/CEE).*
- ⇒ *Sebbene la Dir. 67/548/CEE fosse stata abrogata dal 1 giugno 2015 dal Reg. CLP, tuttavia la tab. 3.2 (che sarebbe dovuta essere soppressa contestualmente) è rimasta attiva sino al 31 maggio 2017 (è infatti solo dal 1 giugno 2017 che il Reg. 2016/1179 ha soppresso la tab. 3.2).*
- ⇒ *Dal 1 marzo 2018, sempre il Reg. 2016/1179, ha infine modificato la tab. 3.1, allegato VI, parte 3 del Reg. CLP, con l'introduzione di nuove sostanze e/o la revisione di precedenti classificazioni. In questo contesto, si evidenziano in particolare i piombo metallico e alcuni composti del rame.*
- ⇒ *Riguardo alla imprecisa traduzione del considerando (5), la nota del MATT, Prot. 0003222 del 28/02/2018, chiarisce che "questa Direzione ritiene di poter aderire al parere espresso dall'ECHA secondo cui l'uso del fattore M è obligatory, obbligatorio, per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è (compulsory)*

	<p><i>obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.”</i></p> <p><i>⇒ In base alla nota interpretativa del CN Chimici n. 01/2018 “i fattori M indicati per i composti del Rame riportati nel Reg. (UE) 2016/1179 devono essere considerati vincolanti solo ed esclusivamente per la classificazione dei composti del Rame nella categoria di pericolo per l’ambiente acquatico Acuto 1.”</i></p>
--	--

Allegato 2

Quadro riepilogativo della normativa nazionale di riferimento ai fini della attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14

NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. n. 152 del 2006

ALLEGATO D

Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.
5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. **Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.**

RIFIUTI

Dal **15 agosto 2015**
(L. n. 125/2015)

fino al **4 luglio 2018**

ALLEGATO I

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

⇒ Il punto 5 "Se un rifiuto (omissis) le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 -M6 e M7" è stato inserito dalla Legge n. 28 del 24 marzo 2012. Tale punto è stato successivamente soppresso dalla Decisione 2014/955/UE.

⇒ Tuttavia la Legge n. 125/2015, conversione del D.L. n. 78/2015 (art. 7, comma 9-ter), ha stabilito che "per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione

	<p><i>europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo e modalità "Adr per la classe 9 – M6 e M7".</i></p>
<p>RIFIUTI</p> <p>Dal 5 luglio 2018 (Reg. 2017/997)</p>	<p>Dal 5 luglio 2018, si applica il Regolamento 997/2017 che modifica l'allegato III della Direttiva 98/2008 (come modificato dal Regolamento 1357/2014), per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».</p> <p>(VEDI TAB. NORMATIVA UE)</p>

Allegato 3


Relazione tra applicazione normativa comunitaria e nazionale ai fini della attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14

MISCELE e SOSTANZE
(rif. Reg. 1272/2008)

Dal
01/03/2018

Reg. 2016/1179

(modifica tab. 3.1 allegato VI parte 3 Reg. 1272/2008, di interesse per i composti di piombo e rame)



RIFIUTI (rif. Dir. 98/2008)	UE	<i>Dal</i> 01/06/2015	Reg. 1357/2014 (modifica tutto allegato III Dir. 98/2008)			<i>Dal</i> 05/07/2018	Reg. 2017/997 (modifica solo HP14 allegato III Dir. 98/2008)
	ITA		Reg. 1357/2014 (modifica tutto allegato III Dir. 98/2008)	<i>Dal</i> 15/08/2015	ADR (introdotta in Italia da L. 125/2015)		